MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

PRELIEVO DI PARTI DA SISTEMI E LORO UTILIZZO COME PARTI DI RICAMBIO PER ALTRI SISTEMI

NOTA

La presente Pubblicazione Tecnica nella edizione vigente annulla

la P.T. pari numero edizione 01 Giugno 2005.

Edizione: 25 Marzo 2019

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE

AVVERTENZA: Questa norma è valida se è composta dalle pagine sottoelencate, debitamente aggiornate.
Copia della presente norma può essere richiesta via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/ARMAEREO/Biblioteca/Pagine/default_.aspx

Le date di emissione delle pagine originali ed emendate sono:

Originale……0……del 25/03/2019

Questa norma è costituita complessivamente da N° 6 pagine come sotto specificato:

Pagina N°	**Emendamento N°**
Frontespizio……...	0
A……..	0
i……	0
pag. 1 - 3…….……	0

INDICE

1. GENERALITÀ 1
1.1 INTRODUZIONE 1
1.2 Scopo 1
1.3 Applicabilità 1
1.4 Validità 1
1.5 Definizioni 1
2. ISTRUZIONI 2
2.1 Autorizzazione al Prelievo/Reinstallazione di Parti 2
2.2 Criteri per il Prelievo/Reinstallazione di Parti 2
2.3 Divieto al Prelievo/Reinstallazione di Parti 3

1. GENERALITÀ

1.1 INTRODUZIONE

L'attività di prelievo di parti da un sistema, il loro controllo, il trasferimento e la reinstallazione su un altro sistema comporta un maggiore impegno delle risorse manutentive disponibili e, se non accuratamente eseguita, può causare danni al materiale, anche non immediatamente evidenziabili. Inoltre la consuetudine di tale attività, se non correttamente disciplinata, può generare, nel corso del tempo, errori di gestione del materiale e avere riflessi negativi sulla logistica, sulla contabilizzazione e sulla tracciabilità del materiale. Per quanto sopra, il ricorso all'attività di rimozione/reinstallazione deve essere considerato "atto eccezionale" e come tale sottoposto a controlli e registrazioni che consentano di disporre della situazione storica delle movimentazioni effettuate.

1.2 Scopo

Questa Pubblicazione Tecnica (PT) regolamenta il trasferimento di parti da un sistema ad un altro quando occorra ripristinare tempestivamente l'efficienza di un sistema o la sua capacità operativa e ogni ipotesi di soluzione alternativa si sia rilevata non praticabile.

1.3 Applicabilità

Le disposizioni riportate di seguito devono essere seguite dalle organizzazioni di Forze Armate (FA)/Corpi dello Stato (CdS) e delle Ditte che eseguono la manutenzione dei sistemi di competenza della D.A.A.A..

1.4 Validità

La presente PT entra in vigore dalla data di approvazione.
La presente PT annulla e sostituisce la PT pari numero del 01 Giugno 2005.

1.5 Definizioni

Ai fini della presente PT valgono tutte le sigle, i vocaboli e le locuzioni presenti nella P.T. AER.Q-2010.

2. ISTRUZIONI

2.1 Autorizzazione al Prelievo/Reinstallazione di Parti

Quando l'attività di prelievo/reinstallazione di parti prevede l'intervento di un sola organizzazione di manutenzione di FA/CdS, l'operazione deve essere autorizzata dal Capo dell'organizzazione di manutenzione stessa ed effettuata sotto il suo controllo e la sua diretta responsabilità. Il Capo organizzazione di manutenzione di FA/CdS deve assicurarsi che siano rispettate le istruzioni contenute nelle norme applicabili relative alle operazioni di sbarco, imbarco ed eventuale prova funzionale in accordo ai manuali tecnici.

Quando l'attività di prelievo/reinstallazione di parti prevede l'intervento di due organizzazioni di manutenzione di FA/CdS (una per il sistema da cui deve essere prelevata la parte e una per il sistema che utilizzerà la parte stessa), l'operazione dovrà essere autorizzata dal Direttore del Reparto del sistema interessato che ne valuterà gli aspetti logistici. In questo caso, i Capi delle organizzazioni di manutenzione di FA/CdS, saranno responsabili esclusivamente della corretta esecuzione delle operazioni di sbarco, imbarco e prova funzionale.

Quando l'attività di prelievo/reinstallazione di parti prevede l'intervento della Ditta (un'unica Ditta, due Ditte o una Ditta ed un'organizzazione di manutenzione di FA/CdS), l'operazione dovrà essere autorizzata dall'organizzazione di manutenzione/Gestore Contrattuale.

2.2 Criteri per il Prelievo/Reinstallazione di Parti

L'attività di prelievo/reinstallazione di parti può essere effettuata quando ricorrano tutte le seguenti circostanze:

- l'urgente necessità di disporre di un particolare per ripristinare l'efficienza o la capacità operativa di un sistema;
- ogni ipotesi di soluzione alternativa si sia rilevata non praticabile;
- la disponibilità del particolare interessato sia risultata negativa o la previsione di consegna sia tale da non consentire l'efficienza o la capacità operativa del sistema nei tempi richiesti;

e siano seguiti fedelmente i criteri sottoesposti:

- effettuare tutte le attività nel rispetto della Normativa Tecnica applicabile.
- non prelevare parti da un sistema in modo incontrollato onde non renderlo inefficiente in maniera definitiva;
- non prelevare parti che:
    - pur non avendo un limite vita (Limite Impiego Calendariale (LIC) e/o Limite Ore Funzionamento (LOF)) sono soggette a ispezioni periodiche/revisione generale unitamente al sistema su cui sono installate, oppure
    - soggette ad ispezioni periodiche o speciali legate alle ore di volo del sistema;

a meno che tali parti siano munite di documentazione caratteristica (libretti, schede di identità, ecc.) su cui possa essere indicata la scadenza degli interventi manutentivi previsti.
- effettuare le registrazioni delle movimentazioni sulla specifica documentazione caratteristica (libretti di identità, schede di identità, ecc.) secondo quanto richiesto dalle specifiche norme.

2.3 Divieto al Prelievo/Reinstallazione di Parti

L'attività di prelievo/reinstallazione di strutture primarie è consentita soltanto quando interessa strutture primarie monitorizzate con scheda (es. stabilizzatore) e per le quali sia stato definito il limite vita in servizio (LIC/LOF/Vita a Fatica). In aggiunta, specificatamente per le strutture primarie soggette a fatica l'attività di prelievo/reinstallazione è consentita quando, per dette parti, è stato anche disposto, con apposita Prescrizione Tecnica, un modulo per la rilevazione dei fattori di carico da inviare alla Ditta Responsabile di Sistema (per il calcolo in percentuale delle ore equivalenti effettuate/residue).

In tutti gli altri casi (strutture primarie non monitorizzate come longheroni, correntini, punti di attacco strutturali dell'aeromobile ecc.) l'attività in oggetto è vietata ed eventuali deroghe possono essere concesse solo su autorizzazione motivata della D.R.S. avallata dalla D.A.A.A..

L'attività di prelievo/reinstallazione di parti è vietata anche quando trattasi di sistemi accidentati per cui non è possibile fare approfonditi controlli e di cui non si ha l'autorizzazione di un Ente Tecnico Sovraordinato.